



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

*Estratto dal verbale del
Collegio dei revisori dei conti
del 20 dicembre 2022*

Verbale n. 14/2022

Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 15:00 il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli studi di Firenze si è riunito in modalità telematica, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.R. n. 405 dell'8.3.2004 (*"Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze"*) e in osservanza dei principi di cui al D.R. n. 370 del 18.3.2020 (*"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica"*), per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. parere su bilancio unico di Ateneo di previsione - anno 2023;
2. parere sull'ipotesi di accordo per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data 23 novembre 2022;
3. parere su richiesta di attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, su fondi esterni, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato;
4. asseverazione Progetto PNRA LTCPA II ANNO - Traversi;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti:

dott. Giovanni Natali, presidente;

dott.ssa Anita Frateschi, componente effettivo designato dal MEF;

dott. Gianluigi Cicolani, componente effettivo designato dal MUR.

O M I S S I S

2. *Parere sull'ipotesi di accordo per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data 23 novembre 2022*

Con nota prot. n. 281569 del 6.12.2022 il Direttore generale ha trasmesso - ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 1, commi 189, 190 e 196 della l. 23.12.2005, n. 266 - l'ipotesi di accordo per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*), corredata di una relazione illustrativa e di una relazione tecnico-finanziaria.

L'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo risultante a seguito delle modifiche sopravvenute e per quanto di interesse in questa sede, stabilisce che:

- gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 9.4.2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (comma 1);
- a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero

direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (comma 2);

- l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale (comma 3);
- per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 (comma 5);
- gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma 5-bis).

Dalla documentazione resa disponibile risulta che:

- l'ipotesi di accordo, intervenuta il 23.11.2022 fra l'Università, le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali di Ateneo, si compone di 2 articoli dedicati, rispettivamente, all'individuazione dei destinatari (personale tecnico-amministrativo di categoria B, C, D ed EP) e ai criteri di riparto degli incentivi fra il personale nonché ai coefficienti di riduzione dell'incentivo. I due articoli sono:
 - preceduti dal richiamo delle pertinenti previsioni normative (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016; CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) del personale del comparto Università, sottoscritto il 16.10.2008; CCNL relativo al triennio 2016-2019 del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19.4.2018) nonché dalla specificazione delle aliquote applicabili ai fini della determinazione del fondo con riferimento, da un lato, ai lavori e, dall'altro, alle forniture e ai servizi;
 - seguiti da due allegati, relativi alle percentuali di distribuzione della riferita quota dell'80% per lavori/forniture e servizi nonché per gli interventi in accordo quadro;
- la relazione illustrativa evidenzia che l'ipotesi di accordo: i) non prevede spese a valere sui fondi per la contrattazione integrativa; ii) è finalizzata a individuare modalità e criteri di riparto degli incentivi fra il personale interessato che svolge, in relazione al progetto, le funzioni tecniche nonché gli eventuali collaboratori; ciò in vista dell'adozione di un apposito regolamento di Ateneo che consenta di procedere quanto prima all'erogazione dei predetti incentivi;
- la relazione tecnico-finanziaria, dopo aver ribadito che l'ipotesi di accordo non prevede spese a valere sui fondi per la contrattazione integrativa, alla luce del dato normativo (gli incentivi "fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture": art. 113, comma 5-bis), ha ritenuto di non specificare "modalità di presidio dei vincoli e dei limiti definiti dalla normativa relativamente ai Fondi stessi", precisando al contempo che "le liquidazioni pregresse degli incentivi verranno disposte solo se risultano allocati in Bilancio i relativi accantonamenti".

Ciò posto, il Collegio:

- tenuto conto della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG; n. 26/SEZAUT/2019/QMIG, n. 15/SEZAUT/2019/QMIG e n. 16/SEZAUT/2021/QMIG) e amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 281/2021) intervenuta in materia;
- visto l'art. 5, comma 10, del d.l. 10.9.2021, n. 121 (convertito con modificazioni dalla l. 9.11.2021, n. 156), a mente del quale *"Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*;
- preso atto dei chiarimenti forniti per le vie brevi dal Dirigente dell'Area Servizi Economici e Finanziari, tra cui la dichiarazione di insussistenza di altre forme di incentivazione di tipo tecnico nei confronti dei beneficiari dell'accordo;

esprime parere favorevole all'ipotesi di accordo sottoposto, raccomandando all'Università di procedere a liquidazioni pregresse degli incentivi in esame solo a condizione che si sia provveduto ad accantonare le relative risorse nel quadro economico riguardante il singolo appalto.

Il Collegio si riserva di condurre approfondimenti in ordine alle modalità di alimentazione e utilizzo del fondo incentivi progettazione, iscritto in bilancio al 31.12.2021 per € 970.255,79.

O M I S S I S

Terminato l'esame degli argomenti da trattare il Presidente alle ore 18:30 dichiara chiusa la seduta.

f.to dott. Giovanni Natali

f.to dott.ssa Anita Frateschi

f.to dott. Gianluigi Cicolani

Autenticazione di copie di atti e documenti
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il presente documento, composto di n. 3 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questa segreteria ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.

Firenze, 28 dicembre 2022

Il Pubblico Ufficiale autorizzato
(Annalisa Cecchini)